

**BEST AVAILABLE COPY**

C/WE

<b>DISPATCH</b>		<b>CLASSIFICATION</b> <del>SECRET</del>	<b>PROCESSING ACTION</b>
TO Chief, WE (Attention: Chief, WE-4)			MARKED FOR INDEXING
INFO. C/CSB, Frankfurt; COS, Vienna; Chief, EE; COS, Germany/Bonn			NO INDEXING REQUIRED
FROM Chief of Station, [ ]			ONLY QUALIFIED DESK CAN JUDGE INDEXING
SUBJECT Erik RAJA [ ]			MICROFILM
ACTION REQUIRED - REFERENCES			
<p>Reference: OIRA - 42859, 14 December 1965</p> <p>1. Attached herewith are a series of documents requested by [ ] (see reference) and prepared by Subject. The documents were sent from Vienna to [ ] who in turn made the original copies available to [ ]</p> <p>2. The [ ] have requested [ ] to have Subject prepare a list of names connected with the Communist world with whom he had had commercial rapport. Subject has promised to furnish [ ] additional documentation, however, Subject would have to consult his notes at home and office in Milan. Subject said that he could not trust his memory in compiling such a listing. Subject also made it known to [ ] that he would also add numerous names of persons to this listing who are openly regarded as Communists and are, instead, pro-West. Subject made it known that this latter listing should be treated with the utmost secrecy.</p> <p>Attachment: [ ] documents, H/W</p> <p>Distribution: 3 - Chief, WE w/atta, h/w 2 - C/CSB, Frankfurt, w/o att 2 - COS, Vienna, w/o att 2 - Chief, EE, w/o att 2 - COS, Germany/Bonn, w/o att</p>			
CROSS REFERENCE TO		DISPATCH SYMBOL AND NUMBER	DATE
		OIRA - 43904	4 March 1966
		CLASSIFICATION <del>SECRET</del>	HQS FILE NUMBER [ ]

EXEMPTIONS Section 3(b)  
 (2)(A) Privacy   
 (2)(B) Methods/Sources   
 (2)(G) Foreign Relations

NAZI WAR CHIMES DISCLOSURE ACT

Declassified and Approved for Release  
 by the Central Intelligence Agency  
 Date: 2/11/2005

A chi di competenza

Dato che da parte delle autorità italiane non ho mai ricevuto una comunicazione ufficiale di "indesiderabilità", ma l'ho saputo solamente tramite la stampa, non posso rendermi conto quali furono gli esatti motivi di questo provvedimento nei miei confronti.

Può darsi che il motivo sia da ricercarsi nella campagna diffamatoria iniziata contro di me nella stampa dal 6 aprile 1963 in poi, per quanto strano mi sembri il fatto che un'Autorità si possa basare su notizie giornalistiche non comprovate, ma può anche darsi che sia da ricercarlo nel fatto che ho avuto rapporti c o m m e r c i a l i con i Paesi d'Oltrecortina.

Non sapendo se l'uno o l'altro fatto sia stato la causa di questo provvedimento, mi permetto di fornire in allegato sia un esposto (a) sul provvedimento legale svoltosi in Austria contro di me, che un esposto (b) sull'inizio e lo sviluppo dei miei rapporti con i Paesi d'Oltrecortina.

Negli anni dal 1952 al 1963 ebbi nei Paesi d'Oltrecortina trattative con centinaia di persone. Nell'archivio di Milano della ditta ENNERI e negli appunti fatti da me stesso in occasione di ogni mio viaggio, sono descritti dettagliatamente gli argomenti trattati ed i nomi delle persone, con le quali le trattative furono svolte. Trascorsi ormai vari anni da queste trattative, sono impossibilitato di ricostruire i fatti a memoria senza l'appoggio dell'archivio e degli appunti. Sia l'uno che l'altro è stato oggetto di un esame non so se profondo o superficiale dei funzionari del Reparto Speciale della Legione Territoriale dei Carabinieri di Milano effettuato in data 19 aprile 1963.

Per i motivi suddetti l'esposto b) non può essere che sommario, comunque sia l'archivio che i miei appunti sono sempre a disposizione di chi interessato e inoltre sono anche disposto, in base a questa documentazione, di fornire ulteriori spiegazioni.

*Enrico Ruffini*

Allegati: vari

**BEST AVAILABLE COPY**

EXEMPTIONS Section 3(b)  
(2)(A) Privacy   
(2)(B) Methods/Sources   
(2)(G) Foreign Relations

NAZI WAR CRIMES DISCLOSURE ACT

Declassified and Approved for Release  
by the Central Intelligence Agency  
Date: 2001

ATT TO: OIRA-43904  
4 MAR 66

# BEST AVAILABLE COPY

6. foglio dell' E s p o s t o -----

8) Il funzionario per gli affari ebraici della Sicherheitspolizei und des SD di Parigi, dopo la seduta dell'8.7.42, si assentò per qualche giorno per intraprendere un viaggio di ispezione nella zona francese non occupata. Al suo ritorno in data 20.7.42 si accorse delle omissioni delle nazionalità di cui sopra e decretò in data 21.7.42 che nel corso delle future razzie, l'azione d'internamento doveva estendersi agli ebrei olandesi e belgi (documento XXVI-47 - vedi allegata copia fotostatica e ./8 traduzione francese).

./8

9) In data 23.7.1942 fu fatto un accordo fra le Autorità tedesche e quelle francesi, con cui si stabilì che a disposizione delle Autorità tedesche sarebbero stati messi 22.000 ebrei della zona occupata e 10.000 della zona non occupata. Questi ebrei erano da scegliersi fra gli apolidi oppure fra quelli appartenenti a determinati stati stranieri, come risulta dalla lettera del Commissario Generale francese per gli affari ebraici dd. 23.7.42 al Capo del Governo francese (documento XX- vedi allegata copia fotostatica e ./9 traduzione italiana).

./9

Dal punto 2.) di questa lettera risulta che in concordanza con le Autorità tedesche, potevano essere arrestati anche ebrei di nazionalità belga e olandese.

10) Come risulta dal precedente punto 9), la deportazione degli ebrei veniva estesa anche alla zona non occupata della Francia. Successivamente le Autorità francesi furono sollecitate di iniziare al più presto possibile la deportazione nella zona non occupata, sottolineando di includere in questa azione anche gli ebrei olandesi e belgi, come risulta dal documento XXVb-96 dd. 28.7.42 e particolarmente nei due ultimi capoversi del medesimo, di cui si allega copia fotostatica nonchè ./10 traduzione francese.

./10

Quest'ultima sollecitazione è stata ripetuta anche in seguito svariate volte.

Su iniziativa di una delegazione olandese, che si recò a Parigi appositamente per preparare l'atto di accusa nei confronti del dott. Raja, un funzionario del Ministero degli Interni di Parigi fu indotto a rilasciare la nota del 21.8.1963, che si rimette in copia fotostatica e che fu inviata in via ufficiale alle Autorità olandesi in data 19.9.63, le quali a loro volta la inviarono alle Autorità austriache nel novembre 1963.

./11

Come si può rilevare la nota si basa unicamente sul telegramma del 12.8.42 F.to Rajakowitsch (firma soltanto meccanografica e non di suo pugno), il cui testo è riportato a pagina 1, nonchè sulle liste di deportazione dal 14 agosto 1942 in poi, per cui è da supporre che a disposizione del funzionario francese non c'erano stati i do-

./.

# BEST AVAILABLE COPY

8. foglio dell' E s p o s t o -----

Fu appunto questa nota del Ministero francese, basata su cognizioni incomplete e contenente un parere del tutto sbagliato, che, assieme al telegramma del 12.8. ed alle liste di deportazione successive a questa data, formò per le Autorità austriache il perno per l'atto di accusa. Questi conteneva un unico capo di accusa e cioè:

## reato di assassinio

commesso con il telegramma del 12.8.42, causando la deportazione e la morte di 83 ebrei olandesi dalla Francia.

Il dott. Raja, che ha prestato servizio civile di guerra obbligatorio per più di due anni (aprile 1941 - luglio/agosto 1943) nella Sicherheitspolizei in Olanda, non fu incolpato, come si vede, per aver partecipato alla deportazione di Ebrei dall'Olanda, ma stranamente per aver ordinato la deportazione dei suddetti 83 ebrei dalla Francia, dove egli non aveva mai fatto servizio.

Alla fine del processo, che durò dal 15 febbraio al 2 marzo 1965, fu posta ai giurati:

- una prima domanda e cioè: Se il dott. Raja fosse colpevole di assassinio, domanda che è stata risposta all'unanimità negativamente,

nonchè, per quanto il capo d'accusa e cioè "assassinio" fosse stato l'unico oggetto dell'intera istruttoria durata quasi due anni e l'unico tema di dibattito, senza:

- 1) cambiare l'atto di accusa,
- 2) dare la possibilità all'accusato di difendersi, data la chiusura dell'audienza delle prove,
- 3) dare la possibilità alla difesa di presentare le sue controprove:

- una seconda domanda e cioè: Se il dott. Raja avesse commesso con il telegramma del 12.8.42 una "violenza pubblica per aver creato una situazione di pericolo incontrovertibile e incalcolabile (öffentliche Gewalttätigkeit durch Herbeiführung einer unabwendbaren und unabwehrbaren Gefahrenlage)".

Tralasciando di esporre momentaneamente con quali mezzi illeciti i Giurati sono stati indotti a dare a questa seconda domanda il loro parere con 5 voti affermativi e 3 voti negativi, sia solo menzionato che il dott. Raja fu condannato - con un grave errore giudiziario - per aver commesso il reato di "violenza pubblica" secondo il paragrafo 87 della legge penale austriaca a due anni e mezzo di carcere, del quale fu rilasciato, dopo aver espiato l'intera pena, il 17 ottobre 1965.

**BEST AVAILABLE COPY**

E s p o s t o a)

=====

Nell'estate del 1961 furono presentate dai sigg. Langbein e Simon Wiesenthal alle Autorità austriache denunce nei confronti del dott. Erico RAJA, accusandolo di aver partecipato allo sterminio degli ebrei. Queste denunce furono completate nel marzo 1962 con un esposto del Rijksinstituut voor Oorlogsdokumentatie (Istituto statale per la documentazione bellica) di Amsterdam, stilato dal signor Benjamin Aron Sijes. Tale esposto menziona già il contenuto del telegramma del Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD (Sicherheitsdienst) del L'Aja del 12.8.1942 senza che abbia dato addito alle Autorità austriache di emettere un mandato di cattura, mentre più tardi proprio questo documento è stato la base per l'atto di accusa del 17.7.1964. Ovviamente le Autorità austriache si rendevano conto che questo telegramma non costituiva un ordine di deportazione, ma solamente un rapporto. Anzi di questa affermazione ognuno può rendersi conto leggendo il telegramma, che viene tradotto come segue:

" Oggetto: Trasporto di ebrei dal Belgio.

" Riferimento: Telegramma del Reichssicherheitshauptamt

" IV B 4 dd. 1.8.42 - 322/3233/41g (1085) e

" Telefonata fra SS-Stubaf. Thomas Brüssel

" con SS-Üstuf. Werner, L'Aja del 3.8.42

" Secondo la situazione attuale non si può calcolare entro

" un determinato tempo con l'entrata in vigore del decreto

" legge in merito alla privazione della cittadinanza degli

" ebrei olandesi. Qui l'evacuazione ha inquadrato anche

" ebrei di cittadinanza olandese che, qualora non dovessero

" presentarsi altri ostacoli, sarà continuata nonostante che

" il menzionato decreto non sia ancora entrato in vigore.

" Quindi da qui non ci sono obiezioni per l'evacuazione de-

" gli ebrei olandesi domiciliati nella zona di comando di

" costi.

" Bds - L'Aja IV B 4 - 4942/42 pp. F.to Dr. Rajakowitsch SS-Ostuf. "

A parte il fatto che il telegramma non era un ordine ma un semplice rapporto, è ovvio che il Comandante (Befehlshaber) della Sicherheitspolizei e del SD dell'Aja poteva impartire ordini solamente nella sua zona di comando (in questo caso l'Olanda) e pertanto il telegramma stesso non poteva costituire un ordine nè per il Belgio nè per qualunque altro paese o zona.

In seguito alle denunce dei sigg. Langbein e Wiesenthal si sono iniziate da parte del Pubblico Ministero nei confronti dei dott. Raja e precisamente nel dicembre 1961 le indagini di ordinaria amministrazione. Il dott. Raja non appena a conoscenza di queste indagini (secondo semestre 1962) incaricò il suo legale dott. Leer di Mo-

./.

naco di interessarsi della faccenda, il quale in seguito invitò l'Avv. dott. Dostal di Vienna, suo corrispondente, di comunicare alle Autorità austriache che il dott. Raja è pronto in qualsiasi momento di venire a Vienna per scagionarsi. Al dott. Dostal nel dicembre 1962 è stato comunicato dal più alto funzionario del Ministero della Giustizia di Vienna, Primo Procuratore Generale (Erster Generalanwalt) dott. Pallin e fiduciario del Ministro dott. Broda, che il dott. Raja può benissimo presentarsi al Giudice istruttore per scagionarsi e che non vi è nessuna intenzione di emettere un ordine di arresto nei suoi confronti; il Pubblico Ministero aveva solamente interesse di chiarire la faccenda.

Dopo questa comunicazione il dott. Raja pregò il dott. Dostal di fissargli un appuntamento con il Giudice istruttore. La rispettiva richiesta per iscritto è stata inoltrata al Tribunale di Vienna in data 19 gennaio 1963 e non è stata evasa fino all'inizio della campagna diffamatoria nella stampa internazionale.

Simone Wiesenthal, dopo aver saputo di questa iniziativa del dott. Raja e non essendo riuscito ad ottenere un mandato di cattura da parte delle Autorità austriache nei confronti di quest'ultimo, si recò in Italia, chiedendo a queste Autorità di volerlo far arrestare, ciò che fu declinato. Ritornando in Austria invitò alcuni giornalisti italiani, fornendo loro informazioni, in seguito alle quali sono apparsi in data 6 aprile 1963 i primi articoli prettamente infondati e diffamatori. Questi articoli erano talmente campati in aria, che le accuse promossegli con gli stessi non sono state nemmeno menzionate nel corso dell'intera istruttoria e tantomeno hanno formato oggetto del successivo atto di accusa.

Dopo che questa campagna stampa continuava giornalmente in tutto il mondo si può dire, il Pubblico Ministero, dott. Breycha, incaricò in data 11 aprile 1963 il Giudice istruttore di citare il dott. Raja, senza che un mandato di arresto neanche in questo momento sia stato preso in considerazione.

Il dott. Raja, che si era recato con sua moglie in data del 5 aprile 1963 in Svizzera per trascorrere come del solito il suo week-end, appena letto i giornali del 6 aprile, si è messo immediatamente in contatto telefonico con Vienna, proponendo di andare immediatamente a presentarsi al Giudice per troncane così la campagna-stampa. Gli è stato detto che purtroppo ciò non poteva avvenire, dato che i funzionari del Tribunale erano in procinto di prendere le ferie pasquali, per cui fu stabilita la data del 17 aprile alle ore 10, quale termine di presentazione in Tribunale a Vienna.

Il Pubblico Ministero, dott. Breycha, che si era rifiutato di impartire l'ordine di cattura del dott. Raja, fu sostituito in data 16 aprile 1963 dal dott. Kovacs, che chiese al Tribunale l'apertura di un'istruttoria formale con il conseguente arresto del dott. Raja. Questi, presentandosi come prestabilito, al 17 aprile fu arrestato contrariamente a quanto previsto dalla legge, senza previa interrogazione.

3. foglio dell' E s p o s t o -----

L'istruttoria andò alle lunghe, senza che si potesse incolpare il dott. Raja con fatti concreti. Il Giudice istruttore ha anzi fatto in data 23 luglio 1963 un rapporto al Tribunale Superiore (Oberlandesgericht) di Vienna, con il quale tra l'altro esponeva che:

neanche un singolo indizio è risultato a carico del dott. Raja di aver partecipato alla progettazione, preparazione ed esecuzione di deportazioni in massa di ebrei nei campi di sterminio.

Nonostante questo sia l'istruttoria che l'arresto del dott. Raja continuarono e tanto il Pubblico Ministero che i denunziatori si sono dati alla febbrile ricerca di qualche fatto concreto per poter incolparlo.

Pertanto fra le Autorità austriache e quelle olandesi fu stabilita una cosiddetta "istruttoria coordinata" ed il Pubblico Ministero austriaco, dott. Kovacs, si recò in Olanda e funzionari delle Autorità olandesi si recarono sia in Belgio che in Francia.

Il Giudice istruttore fu incaricato in settembre 1963 di chiedere alle Autorità di Israele materiale a carico, in seguito alla cui richiesta furono fatte indagini sia da parte del Tribunale che dalla Polizia e dal Centro di Documentazione ebraico di Tel Aviv. Inoltre è stato fatto pure un appello per radio alla popolazione di Israele per eventuali testimoni a carico.

Il risultato di tutte queste indagini fu negativo, come veniva confermato dall'Ambasciata austriaca di Tel Aviv nel suo rapporto del 4.3.1964 Zl. 1487-A/64, che dice testualmente:

" Secondo comunicazione telefonica del Ministero degli Esteri di qui del 4.3.64, le Autorità israeliane non sono state in grado di procurare a carico del dott. Erich Raja nè materia nè testimoni. "

BEST AVAILABLE COPY

./.

# BEST AVAILABLE COPY

## 4. foglio dell' E s p o s t o -----

Per potersi fare un'idea esatta sull'origine e le cause delle deportazioni degli ebrei dai 3 Paesi occidentali occupati e cioè: Olanda, Belgio e Francia, si riporta qui di seguito i rispettivi ordini emessi dalle competenti Autorità tedesche:

./1  
1) Dalla nota del funzionario per gli affari ebraici della Sicherheitspolizei u. des SD di Parigi del 15.6.1942 (documento RF-1217 - vedi allegata copia fotostatica e ./1 traduzione francese tolta dal libro di Henry Monneray "La Persecution des Juifs en France et dans les autres pays de l'ouest") risulta che in data 11 gennaio 1942 furono radunati a Berlino nell'Ufficio Centrale di Sicurezza del Reich (RSHA) i funzionari per le faccende ebraiche di Parigi (Francia), Bruessel (Belgio e Francia del Nord) e L'Aja (Olanda), ai quali fu comunicato l'ordine del Reichsführer SS Heinrich Himmler di trasferire al campo di concentramento di Auschwitz per prestazione di lavoro un gran numero di ebrei, nonché la decisione di deportare dai Paesi bassi (Olanda) 15.000 ebrei, dal Belgio 10.000 e dalla Francia 100.000 e più precisamente quelli che erano obbligati di portare la stella di Davide.

./2  
2) Dalla lettera del signor Zeitschel dell'Ambasciata tedesca di Parigi al Comandante Militare Generale von Stülpnagel del 22.5.42 (documento NG-3668 - vedi allegata copia fotostatica e ./2 traduzione francese) risulta chi era obbligato di portare la stella di Davide. Ad ogni modo lo erano fra l'altro gli ebrei di cittadinanza francese, belga e olandese.

./3  
3) Il funzionario tedesco della "Sicherheitspolizei u. des SD" di Parigi, competente per gli affari ebraici, rilasciò in data 26.6.42 le direttive per la Francia "per la deportazione degli ebrei" (documento RF-1221 - vedi allegata copia fotostatica nonché ./3 traduzione francese tolta dallo stesso libro di Monneray menzionato più sopra).

Ne risulta che tutti gli ebrei obbligati a portare la stella di Davide erano da deportare. C'erano delle eccezioni soltanto per gli ebrei dell'Impero Britannico, degli Stati Uniti, del Messico, degli stati nemici del Centro e Sudamerica, nonché degli stati neutrali ed alleati.

Da ciò risulta chiaramente che gli ebrei con cittadinanza degli stati occupati da parte tedesca, allora anche quelli di nazionalità olandese, non erano fra quelli privilegiati, bensì soggetti alla deportazione.

./4  
4) Dalla nota del 1. luglio 1942 (documento RF-1223 - vedi copia fotostatica allegata e ./4 traduzione francese tolta sempre dallo stesso libro di Monneray) risulta che fra Eichmann ed il funzionario per gli affari ebraici della "Sicherheitspolizei



# BEST AVAILABLE COPY

## 5. foglio dell' E s p o s t o -----

u. des SD" in Francia, ebbe luogo a Parigi un colloquio, nel corso del quale Eichmann menzionava un altro ordine del Reichsführer SS che gli era pervenuto in data 23.6.42, in base al quale erano da deportarsi t u t t i gli ebrei residenti in Francia al più presto possibile.

- . /5
- 5) Il Presidente del Consiglio dei Ministri della Zona francese non occupata Laval si recò ai primi luglio 1942 a Parigi, tentando di salvare indistintamente tutti gli ebrei dalla imminente deportazione e intravolò trattative con le autorità tedesche, nel corso delle quali dovette accontentarsi, non potendo ottenere il tutto, di salvare almeno i suoi connazionali e cioè gli ebrei di nazionalità francese, come risulta tra l'altro dal telegramma dd. 6.7.1942 del funzionario per gli affari ebraici della Sicherheitspolizei di Parigi al Reichssicherheitshauptamt di Berlino (documento 16 - vedi copia fotostatica allegata nonché traduzione francese ./5 tolta dal libro di Monneray).

In questo telegramma viene comunicato che

" pur di poter iniziare l'azione si prendano in considerazione per il momento gli ebrei apolidi rispettivamente  
" stranieri e che in una seconda fase l'azione si estenderà agli ebrei naturalizzati in Francia dopo il 1919 rispettivamente 1927. "

- . /6
- 6) Nel corso delle trattative con Laval era stato stabilito che le razzie a Parigi e nei suoi dintorni avrebbero dovuto venir eseguite dalla Polizia francese e perciò fu costituito un Comitato d'azione tedesco-francese, la cui prima seduta ebbe luogo l'8.7.42. (documento XXV b-55 - vedi allegata copia fotostatica e ./6 traduzione francese tolta dal libro di Monneray)

Durante questa seduta il funzionario per gli affari ebraici della Sicherheitspolizei u. des SD di Parigi consegnò ai membri francesi del Comitato le direttive del 26.6.42, menzionate più sopra sotto il punto 3).

- 7) Con la circolare Nr. 173-42 della Prefettura francese dd. 13.7.42 furono impartite a tutti i Commissariati di Polizia di Parigi e sobborghi le direttive per l'esecuzione delle razzie. In questa circolare vennero elencate le nazionalità da prendere in considerazione per la deportazione e cioè: tedesca, austriaca, polacca, cecoslovacca, russa (esuli o cittadini russi cioè "rossi" o "bianchi"), apolidi, cioè con cittadinanza incerta. Stranamente, e non si sa se per errore voluto o non voluto, sono state omesse le nazionalità: belga e olandese.

. /7

La circolare stessa (documento XX-14a) è pubblicata nel periodico "Le Monde Juif" Nr. 21 del luglio 1949 pagina 12, edito dal Centro di documentazione ebraico di Parigi. (vedi allegato 17)

./.

# BEST AVAILABLE COPY

7. foglio dell' E s p o s t o -----

documenti citati nei punti da l) a lo) e che probabilmente non avrà osservato che il telegramma aveva per oggetto "Trasporto di ebrei dal Belgio" e non dalla Francia.

E' chiaro e lampante che se il funzionario francese fosse stato a conoscenza dei predetti documenti, non avrebbe mai potuto affermare che il telegramma del 12.8.42 f.to Rajakowitsch era l'ordine e la causa per la deportazione degli ebrei olandesi dalla Francia.

Se questo funzionario avesse conosciuto le liste di trasporto precedenti alla data del 14.8.42 avrebbe constatato che solo in 3 liste e cioè quelle del 20.7.42, 3.8.42 e 7.8.42 risultano deportati ben 27 ebrei olandesi e perciò non avrebbe neanche potuto affermare che:

" dall'esame delle liste risulta che l'ordine del Dr. Rajakowitsch fu eseguito immediatamente "

rispettivamente, come è detto nell'ultimo capoverso della nota stessa, che:

" Pour étayer cette démonstration, les noms et les identité des Juifs néerlandais se trouvant dans les premiers convois qui suivirent l'ordre du Dr. RAJAKOWITSCH ont été relevés. "

dando così l'impressione che appena dopo il telegramma del 12.8.42 furono iniziate le deportazioni degli ebrei olandesi.

Certe altre affermazioni della nota non sono basate nè sul telegramma del 12.8.42 nè sulle liste di deportazione, per cui è da supporre che il funzionario francese abbia ripetuto, forse in buona fede, ma comunque senza previo controllo, i suggerimenti fattigli da parte della delegazione olandese, come p.es. il seguente:

" ..... Erich RAJAKOWITSCH, alors chef du service IV B 4 de la SIPO-S.D., aux PAYS-BAS, service chargé des affaires juives (Judenreferat) ..... "

che è falso. Persino il Pubblico Ministero nella sua arringa al processo ha dovuto ammettere che il dott. Raja non è mai stato Capo del servizio IV B 4, che si occupava degli affari ebraici.

**BEST AVAILABLE COPY**

E s p o s t o

Il dott. Raja, dopo la guerra, visto che in Austria in seguito alle persecuzioni degli ex nazisti, non avrebbe avuto la possibilità di continuare la sua attività di Avvocato, si recò a Trieste, sua città natale, nel giugno 1946 per crearsi una nuova posizione. Il suo interessamento rispettivamente le sue ricerche per trovare un'occupazione come impiegato sono state vane e così iniziò un'attività commerciale per proprio conto, concludendo due piccoli affari su provvigione, che gli assicurarono il sostentamento almeno per qualche mese e di inviare qualche pacco-viveri ai suoi figli a Graz. Successivamente e precisamente nel dicembre 1946 venne in contatto con i fondatori della ENNERI & C. S.r.l. con sede a Venezia e filiale a Trieste, società questa che sviluppava a quel tempo zero di attività e con la quale cominciò a lavorare. Riuscì a combinare un primo affare di compensazione con una cartiera austriaca, che fornì anticipatamente una partita di Cellulosa contro garanzia bancaria per la fornitura della contropartita e cioè Zolfo grezzo.

La compensazione con fornitura anticipata da parte del contraente estero era per lui l'occasione felice, che gli permetteva di concludere anche affari più grossi, senza essere in possesso di alcun capitale. Le uniche ma indispensabili esigenze per questo tipo di affari erano: s e r i e t à e c a p a c i t à.

Seguiva un secondo affare di compensazione con l'Austria e cioè Prodotti della Società Arrigoni contro Legname segato. Fu fatto anche qualche affare di compensazione con la Svezia, importando Carta pergamena.

Poi venne iniziato e concluso quell'affare, che si dimostrò, dopo qualche anno, all'origine di quelle relazioni che portarono il dott. Raja ai primi contatti commerciali con la Germania Orientale ed in seguito con gli altri Paesi d'Oltrecortina. Più precisamente è stata conclusa una compensazione privata globale con l'Austria, iniziata da altri, però continuata e portata a buon fine per la parte italiana dalla ditta ENNERI & C. rispettivamente il dott. Raja. Questa compensazione era coordinata e controllata dall'Istituto Nazionale per il Commercio Estero di Roma e così il dott. Raja venne in contatto con questo Istituto.

Avvenne così che nel 1951 l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero di Roma, che coordinava diverse altre Compensazioni globali con altri Paesi, consigliava al dott. Raja, data la sua esperienza in questo campo di affari e la sua completa padronanza della lingua tedesca, le compensazioni private con la Germania Orientale. E questo era l'inizio dei suoi rapporti commerciali con i Paesi d'Oltrecortina.

./.

# BEST AVAILABLE COPY

2. foglio dell' E s p o s t o

Data la complicata burocrazia ed organizzazione commerciale che esiste generalmente nei Paesi d'Oltrecortina, trascorse diverso tempo prima di poter avere un orientamento sull'ingranaggio dei diversi Enti statali di costi per gli affari di importazione e di esportazione. Con la collaborazione di un agente di Berlino-Ovest, il signor Jurgen Trendel di Berlin-Grünwald, Karlsbaderstrasse 12 è stata trovata finalmente la strada per creare i primi contatti con il D.I.A.-Kompensation di Berlino-Est, ente che coordinava da parte tedesca gli affari di compensazione con l'estero. A capo dell'Ufficio competente per l'Italia di questo Ente era la signorina Irene Birnich, con la quale si avevano in un primo tempo relazioni puramente commerciali, che successivamente si sono trasformati in amichevoli. Col tempo il dott. Raja venne a conoscenza che questa signorina era completamente di mentalità pro occidente e che aveva intenzione anche di trasferirsi nel momento propizio in Germania Occidentale. Era logico che sotto questi auspici gli affari della ditta ENNERI & C. furono favoreggiati dall'Ufficio competente per l'Italia del D.I.A.-Kompensation.

I primi affari conclusi concernevano forniture di Conserve di pesce, Formaggio, Conserva di pomodoro, Viteria e Bulloneria nonché Impiallacciatura verso la Germania Orientale, mentre venivano importate in contropartita con la ditta ENNERI & C. le seguenti merci: Fucili da caccia da parte della ditta ANGELINI & BERNARDON di Trieste, Porcellane dalla ditta Vittorio BARONI di Milano, Macchine da scrivere dalla ditta rag. Marino DEFENDI di Bologna, Mattonelle di lignite dalla Mario ALBERTI S.p.A. di Milano, Macchine utensili dalla GRUCCMAC S.r.l. di Milano, Macchine per la lavorazione del legno dalla ditta Edoardo ORIGLIA di Milano, Macchine contabili dalla ditta dott. ORNATI di Bologna, ecc.

Da parte della signorina Birnich il dott. Raja fu informato che la Germania Occidentale chiedeva dei prezzi esagerati per la fornitura di Alberi fucinati, che venivano importati dal D.I.A.-Maschinen Import e gli è stata prospettata la possibilità di far entrare in questo campo per la prima volta la produzione italiana, affamata in quel tempo di ottenere ordini. Furono così stabiliti i primi contatti sia con la S.I.A.C. di Genova che con la Soc. TERNI di Roma rispett. di Terni. Ambedue le produzioni, membri della FINSIDER rispettivamente del Gruppo IRI.

Dopo aver presentato le offerte per la fornitura di Alberi fucinati della TERNI, il Direttore Generale del D.I.A.-Maschinen Import ha fatto prospettare la conclusione dell'affare a condizione che gli vanisse presentata dalla ditta ENNERI entro un certo termine la licenza di esportazione italiana, altrimenti sarebbe stato costretto di impartire l'ordine alla Germania Occidentale.

Il dott. Raja, ancora senza alcun appoggio da parte della grossa industria italiana statale, riuscì con un intervento personale presso il Ministero per il Commercio Estero di Roma di ottenere un affidamento per il rilascio della relativa licenza di esportazione, in base al quale ottenne anche l'ordine da parte tedesca. E proprio in occasione della fornitura di questi Alberi fucinati da parte della ditta ENNERI, prodotti dalla Soc. Terni ed esportati su regolare licenza italiana di esportazione, che un cretino di Informatore avvisava il controspionaggio italiano che la ditta ENNERI & C. faceva transitare Materiale bellico destinato ai Paesi d'Oltrecortina via Austria.

Questa segnalazione si faceva presto risentire, in quanto il rilascio di nuove licenze di importazione e di esportazione furono ostacolate a Roma e solamente dopo parecchio tempo si è venuti a conoscenza della causa di questi impedimenti. Trascorse svariato e prezioso tempo prima che la segnalazione fosse tolta per essere infondata. Quasi per ricompensa veniva poi concessa alla ENNERI & C. da parte del Ministero Commercio Estero l'affidamento per una copiosa Compensazione globale con la Germania Orientale, ma purtroppo troppo tardi, dato che i tedeschi si rifiutavano di continuare con l'Italia affari di compensazione, insistendo sulla regolazione in "clearing".

Nel frattempo si erano creati buoni rapporti di affari con vari Enti monopolistici della Germania Orientale, per cui si poteva continuare il lavoro in questo paese anche nella seconda fase e cioè quella del "clearing".

Come già menzionato, fra le esportazioni verso la Germania Orientale vi figurava anche la fornitura di Impiallacciatura, lavoro questo che si sviluppò bene, fra l'altro anche perchè il Direttore del competente ufficio di questo Ente, il signor Gotthold Krusch, simpatizzava per l'Occidente (fra parentesi sia detto che anche questo signore si è trasferito in Germania Occidentale all'ultimo momento prima dell'erizione del muro di Berlino, dove vive e lavora oggi a Würzburg).

La Germania Orientale, dopo aver insistito tanto per ottenere il "clearing" con l'Italia, non era molto soddisfatta dello sviluppo degli affari con questo sistema, perchè, mentre da una parte il loro fabbisogno era fortissimo, dall'altra parte la vendita dei loro prodotti in Italia lasciava alquanto a desiderare, così che la bilancia dei pagamenti era continuamente in passivo.

Avvenne così che i tedeschi cominciarono ad insistere presso i fornitori italiani di acquistare le loro merci e la ENNERI, per poter continuare con le forniture di Impiallacciatura, fu costretta di acquistare dal D.I.A.-Holz und Papier Parchetti e Cartone ed in seguito di accettare la rappresentanza per la vendita di Parchetti in Italia.

**BEST AVAILABLE COPY**

Nel 1958 il dott. Raja, nell'intento di piazzare Fucinati ed altri prodotti siderurgici in Cina, si recò in novembre alla Fiera di Canton (Cina comunista). Le trattative che ha potuto avere costì erano prettamente commerciali che, per mancanza di tempo da parte del dott. Raja, non hanno avuto seguito.

Al suo ritorno, il dott. Raja ha avuto la visita del Vice-Console Generale degli Stati Uniti di Milano nei suoi uffici, al quale ha dato tutte le informazioni richieste. Sembra comunque che questi si sia sincerato che il dott. Raja era interessato soltanto nel campo degli affari e non era adatto per altri scopi.

Per conto della Soc. TERNI, dalla quale nel frattempo la ENNERI & C. aveva ottenuto la rappresentanza per la Germania Orientale, fu concluso con il D.I.A.-Maschinen-Import un contratto a lunga scadenza e cioè per fornitura di Materiale fucinato negli anni dal 1961 al 1964.

Poi furono stabiliti rapporti d'affari con altre produzioni nel campo siderurgico come: la Acciaieria e Ferriera FALCK S.p.A. di Milano, la FERROTUBI S.p.A. di Milano e la Fabbrica Italiana Tubi S.p.A. di Milano, per conto delle quali furono effettuate forniture di Tubi in Germania Orientale.

I tedeschi fedeli al loro sistema, insistevano in seguito che da parte italiana sia effettuato l'acquisto di Elettrodi di grafite e, dato che la ENNERI rappresentava una parte dell'Industria italiana, le venne affidata la rappresentanza dal D.I.A.-Elektrotechnik per Elettrodi di grafite e Carboni per cinema. Grazie al Direttore del competente reparto del D.I.A.-Elektrotechnik, anche un simpatizzante per l'Occidente e trasferitosi più tardi in Germania Occidentale, signor Willy Hermann, il lavoro si svolgeva senza ostacoli.

Nella stampa il dott. Raja è stato accusato di aver sovvenzionato il Partito Comunista Italiano e che perciò lui sarebbe stato agevolato nei suoi affari con i paesi d'Oltreoceano. In proposito deve essere precisato che né da parte del Partito comunista italiano, né da altri partiti comunisti è mai stata fatta una proposta del genere né alla ditta ENNERI né al dott. Raja, tantomeno il dott. Raja non ha neanche mai lontanamente pensato di offrire ad uno di questi partiti una sovvenzione. Senza dubbio questi partiti saranno stati benissimo informati che il dott. Raja era tutt'altro che un comunista e che comunque non ha mai lasciato sorgere alcun dubbio sul suo modo di pensare.

Il successo ottenuto per la Soc. TERNI in Germania Orientale ha indotto prima la TERNI stessa e, dopo la creazione della SIDER-EXPORT, quale ufficio di vendita per l'estero di tutto il Gruppo FINSIDER, anche questa di affidare al dott. Raja la rappresentanza di vendita per Fucinati e Getti per tutti i Paesi orientali.

5. foglio dell' Esposito -----

Come in Germania Orientale, esistono anche negli altri paesi orientali presso gli Enti statali per il commercio estero delle persone simpatizzanti con l'occidente, che si scoprivano prima o dopo. Fu così che si potevano concludere affari per il Gruppo FINSIDER con l'Ungheria, la Cecoslovacchia e la Polonia. Per iniziare degli affari in questo campo anche con l'Unione Sovietica, il dott. Raja si recò con diversi Direttori del Gruppo FINSIDER alla Fiera Industriale Italiana di Mosca, che si tenne in maggio del 1962.

E' molto interessante da osservare che in nessuna delle trattative con gli Enti commerciali dei Paesi d'oltre-cortina non è mai stato toccato da parte dei loro funzionari qualche tema politico, ad eccezione della Germania Orientale, dove solamente qualche Direttore Generale tentava di intavolare qualche conversazione politica, con preferenza sui rapporti tra le 2 Germanie, dando la colpa alla Germania Occidentale se la "Repubblica Democratica Tedesca" non è stata riconosciuta dagli altri paesi occidentali.

La fantasia della stampa non ha conosciuto limiti nell'incolpare il dott. Raja come: fornitore di segreti atomici ai paesi d'oltre-cortina, di missili all'Egitto, trafficante di stupefacenti e di essere una spia orientale; l'unica cosa che è stata omessa è quella della "tratta delle bianche".

Se le Autorità italiane dovessero aver dato per qualche momento credito a queste fandonie, le profonde indagini effettuate in data 19 aprile 1963 sia in ufficio che nell'appartamento privato del dott. Raja devono averle convinte sulla infondatezza delle stesse. Le indagini erano state fatte nientemeno che da 8 funzionari del Reparto Speciale della Legione Territoriale dei Carabinieri di Milano.

**BEST AVAILABLE COPY**

C - J